

STATUTO

**MONS. MICHELE COSENTINO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACI SANT'ANTONIO CT VIA
MARCHESE DI CASALOTTO 12

Numero REA: CT - 363775

Codice fiscale: 05398660877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" rep.8659

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

E' costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata

"MONS. MICHELE COSENTINO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.".

ART. 2

Ai sensi dell'articolo 2522 del codice civile e sino a quando concorrano le condizioni previste dall'articolo 2519, 2° comma, del codice civile, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 3

La Società ha sede nel Comune di Aci Sant'Antonio (CT).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune di Aci Sant'Antonio; spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 5

La Cooperativa, conformemente alla normativa di cui alla Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, finalizzate, con gestioni separate:

- a) alla gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) allo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto ad alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro in attività a supporto.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, dello

statuto sociale e dei regolamenti interni.

Possono essere redatti regolamenti interni, da parte dell'Organo Amministrativo, che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge n.381/1991, in tema di cooperative sociali, nonché in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 460/1997.

ART. 6

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto:

A) la promozione, la creazione, l'organizzazione e la gestione, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di:

- servizi socio-sanitari ed assistenziali volti a garantire l'assistenza e la cura di minori, disabili, anziani, extracomunitari, immigrati e alcolisti, a domicilio e/o mediante la gestione di centri diurni, soggiorni climatici, case di riposo, case-albergo, comunità-alloggio per anziani, inabili, disabili psichici, minori, comunità-terapeutiche assistite (C.T.A.), case protette, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), strutture residenziali sanitarie per le cure palliative e per malati terminali (Hospice), strutture residenziali sanitarie per lungo degenti, strutture residenziali per utenti affetti da morbo di Parkinson e di Alzheimer, ed altre strutture di accoglienza e/o ricettive, nonché tutti gli altri servizi previsti dalle normative vigenti ed emanande;

	- servizi di assistenza domiciliare per portatori di handicaps;	
	- servizi di assistenza domiciliare di anziani ed inabili;	
	- organizzazione e gestione di:	
	comunità-alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;	
	centri di accoglienza, di aggregazione e di socializzazione, diurni e residenziali, per	
	soggetti svantaggiati, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché allo	
	svolgimento di altre iniziative per il tempo libero e la cultura;	
	- servizi di turismo sociale che prevedono l'organizzazione, progettazione e gestione	
	di gite turistiche, soggiorni, vacanze termali, marine e collinari, accompagnamento e	
	visite guidate in luoghi di interesse culturale, naturalistico, ambientale e storico;	
	- servizi di incremento del turismo giovanile, sociale e di massa, anche attraverso la	
	promozione e la progettazione di servizi e/o la gestione di villaggi turistici, ostelli, al-	
	berghi, campeggi, stabilimenti balneari, colonie, impianti sportivi ed attività socio-	
	ricreative e di animazione in genere;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e di terapia rieducativa territoriale e domi-	
	ciliare, effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola, il territorio o altre	
	strutture di accoglienza;	
	- attività di assistenza socio-sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata all'in-	
	terno di centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pub-	
	blici e privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane, autosufficienti e non, nonché servizi	
	integrati per residenze protette;	
	- servizi utili allo scopo di garantire la cura, la salvaguardia, l'educazione, la forma-	
	zione e la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori, delle donne svantaggiate e/o vitti-	
	me di maltrattamenti, degli anziani e degli individui in genere anche attraverso la	

	progettazione, promozione, realizzazione, istituzione e gestione di servizi di tele-
	soccorso, tele-assistenza, tele-medicina, tele-lavoro e servizi telematici in genere
	nonché la progettazione, l'istituzione e la gestione di scuole materne, scuole di ogni
	ordine e grado, asili nido, ludoteche, servizi di baby-sitter, centri di aggregazione,
	centri sociali, centri ricreativo-culturali;
	- servizi di assistenza socio-psico-pedagogica ed educativa ai minori, ai portatori di
	handicaps, agli immigrati, ai nomadi, ai rifugiati ed a tutte le persone in stato di biso-
	gno;
	- servizi domiciliari di assistenza, di sostegno, di animazione per bambini, minori, a-
	dolescenti, ragazze madri, disabili, anziani, detenuti ed adulti tanto presso la famiglia
	quanto presso la scuola, il territorio e altre strutture di accoglienza;
	- servizi di sostegno scolastico per minori a rischio di devianza; accompagnamenti
	educativi;
	- servizi socio-educativi per la promozione dell'integrazione sociale di soggetti disabi-
	li;
	- servizi assistenziali e socio-educativi in favore di extracomunitari, per favorire lo svi-
	luppo del processo multietnico e interculturale;
	- servizi di promozione e animazione sociale, culturale, professionale, ludica e ricrea-
	tiva volti alla valorizzazione sociale, culturale, professionale ed educativa dell'indivi-
	duo;
	- servizi di assistenza, cura e recupero di soggetti tossicodipendenti, emarginati, mi-
	nor in difficoltà o devianti in genere, previa eventuale stipula di convenzioni con Isti-
	tuti, Enti Pubblici e privati;
	- centri terapeutici e di assistenza, nonché comunità di convivenza, comunità allog-
	gio, centri educativo-occupazionali diurni, alloggi protetti per persone disabili, siano

	esse adulte o minori, anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici;	
	- servizi di segretariato sociale e professionale; servizio sociale volontario;	
	- servizi di sostegno morale e psicologico in favore di minori, anziani, portatori di	
	handicaps, detenuti, donne in difficoltà, soggetti svantaggiati e bisognosi in genere,	
	sia a domicilio che presso strutture pubbliche e/o private e comunità;	
	- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o omologati per il tra-	
	sporto di inabili presso scuole, centri di riabilitazione, centri ricreativi, ecc.;	
	- servizi di trasporto e accompagnamento in favore di anziani, minori, gestanti, ra-	
	gazze madri, donne in difficoltà, disabili psichici come previsto dalla L.R. n.22/86 e	
	successive modifiche ed integrazioni;	
	- percorsi di inclusione sociale e di formazione, per il reinserimento socio-lavorativo	
	mediante la progettazione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di corsi di for-	
	mazione professionale, sociale e di orientamento, di addestramento e aggiornamen-	
	to anche permanente, di tirocini, di stages e di scambi anche internazionali per la dif-	
	fusione e l'acquisizione di competenze professionali e sociali e il consolidamento di	
	buone prassi, di servizi di informazione, orientamento e consulenza anche per i gio-	
	vani e fasce sociali a rischio di emarginazione sociale; centri informa giovani;	
	- servizi finalizzati a favorire l'accesso alla cultura in ogni sua forma espressiva, la	
	fruizione e la valorizzazione dei beni culturali, la sensibilizzazione ed il potenziamen-	
	to della comunicazione e dell'informazione, attraverso la progettazione, la realizza-	
	zione e la gestione di interventi e servizi volti ad eliminare condizioni sfavorevoli, o-	
	stacoli e disparità di ogni genere circa la fruizione culturale ed in linea con le esigen-	
	ze della nuova società dell'informazione anche attraverso l'uso di sistemi multimedia-	
	li;	
	- attività di promozione e diffusione dei principi sociali dell'equità, della solidarietà,	

	della cooperazione e della legalità attraverso ogni genere di iniziative e attività atte al
	loro raggiungimento (esempio: cineforum, percorsi educativi, attività e campagne di
	informazione attraverso l'uso di strumenti multimediali e non, scambi e stages tra
	giovani e operatori in genere in Italia, all'estero e nei paesi terzi), attività di commer-
	cio equo e solidale;
	- centri e servizi di accoglienza, attività di sostegno, formazione, orientamento, assi-
	stenza e accompagnamento a favore di immigrati al fine di facilitarne e garantirne
	l'inserimento attivo nella vita sociale;
	- corsi di formazione professionale, corsi di orientamento, di informazione, inserimen-
	to e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione an-
	che di lunga durata, di gruppi svantaggiati, per la prevenzione della dispersione sco-
	lastica e per il sostegno all'occupabilità femminile;
	- programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori so-
	ciali, ma anche corsi di formazione per l'apprendimento di tecniche per la produzione
	di manufatti e prodotti artigianali, lavorazioni c/o terzi;
	- promuovere e gestire:
	forme di servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme di dipen-
	denza (droghe, alcool, gioco ed altre); forme di servizi sociali rivolti alla prima infan-
	zia e in sostegno alla famiglia (quali asili nido e simili, scuole materne); forme di ser-
	vizio socio-sanitario rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società;
	- programmare, organizzare e gestire:
	l'assistenza anche spirituale e religiosa dei soci e degli assistiti; l'accoglienza per
	corsi di aggiornamento culturale e spirituale per religiosi; incontri culturali, dibattiti e
	seminari sui problemi dell'anziano, della terza età; dell'handicap in particolare e
	dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;

	forme di servizio e o comunità per malati di a.i.d.s.; momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, e simili); forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi simili o nei cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità di adolescenti e giovani; forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;
	promuovere ed erogare forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce deboli, nonché servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-terapy" e altre;
	realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone prassi utilizzate;
	B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 della legge 381/91 attraverso la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi delle seguenti attività:
	attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le attività

	tà produttive e commerciali) all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mante-
	nimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;
	gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: riserve naturali,
	attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e tele-
	visiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi
	esternalizzabili dagli Enti locali;
	attività di progettazione, creazione e manutenzione del verde pubblico e privato; ma-
	nutenzione e vendita di macchinari agricoli ed inerenti all'attività di giardinaggio, col-
	tivazioni agricole e florovivaistiche, frutticoltura, orticoltura, biologiche e tradizionali
	sia all'aperto che in serra, trasformazione dei prodotti, allevamento zootecnico;
	commercio di prodotti, sia in forma itinerante sia in un punto fisso di vendita;
	servizi di igiene ambientale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti differenziati e non,
	attività di educazione ambientale;
	servizi completi di gestione cimiteriale sia di umani che di animali d'affezione; gestio-
	ne di impianti di cremazione o inceneritori;
	intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono (soccorrere, assistere
	e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano
	garanzie di buon trattamento, promuovere studi, incontri, progetti, convegni e colla-
	borare ed assumere partecipazioni in associazioni ed enti con scopo analogo o affine
	al proprio, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, asl, per gestire canili e
	gattili, progetti d'adozione, sterilizzazione, formazione ecc;
	manutenzione di strutture e spazi pubblici e privati; manutenzione di strade;
	gestione di maneggi, di strutture ricettive e di incontro, di sale e centri congressi, ho-
	tel, ristoranti, bar e attività di catering;
	servizi di mensa, pulizia e lavanderia;

	ogni attività agricola, commerciale e artigianale ritenuta idonea ai fini del raggiungi-
	mento degli obiettivi sociali.
	A tal fine la Cooperativa potrà richiedere le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di
	tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
	Le attività ivi previste possono essere effettuate anche in convenzione con ASL,
	Comuni o altri Enti Pubblici.
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono anche tutti i soggetti interessati
	dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia
	con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.
	Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento
	Statutario approvato dall'Assemblea dei soci.
	Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà inoltre:
	- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento
	della fornitura di prestazioni e servizi inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici
	e privati;
	- ricevere qualsiasi incentivo, contributo, sovvenzione e prestito agevolato, erogabile
	a norma delle leggi vigenti o future, emanate da organismi comunitari, nazionali e re-
	gionali;
	- accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie
	o di altra natura previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, attuali e
	future;
	- associarsi ad altre cooperative e consorzi aventi finalità analoghe per rendere più
	efficace la propria azione.
	La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e fi-
	nanziarie, aventi pertinenza con le attività che costituiscono l'oggetto sociale o co-

munque utili per il suo conseguimento. Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a specifiche autorizzazioni.

Inoltre e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa, potrà:

assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;

richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; ricevere finanziamenti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da eventuali regolamenti.

In relazione alle varie attività dell'oggetto sociale, si precisa che per le prestazioni e i servizi aventi attinenza con la libera professione sarà di volta in volta nominato un professionista, regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti

professionali, il quale assumerà ai sensi di legge la piena e personale responsabilità del lavoro effettuato.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

SOCI

ART. 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) **soci lavoratori** di ambo i sessi che abbiano la capacità di agire, che abbiano una capacità professionale e/o che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo; possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, nei limiti della vigente normativa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci possono essere disciplinate da un apposito regolamento

approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore;

b) **persone fisiche svantaggiate**, quali definite dall'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, nella percentuale stabilita dal medesimo art.4, comma 2, della legge n.381/1991; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata;

c) **soci volontari** che prestano la loro attività gratuitamente, a titolo di volontariato, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91, e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici; il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

d) **soci sovventori** (art. 4 L. 31 gennaio 1992, n. 59):
possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore di euro cento/00 (euro 100,00) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori non sono trasferibili.

Previa deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponi-

bili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dagli utili di esercizio a ciò destinato.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento e di permanenza nella società;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di

	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spet-	
	ta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla de-	
	cisione dei soci in sede di emissione delle quote.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissio-	
	ne e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare	
	persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da	
	almeno nove soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con	
	quella della cooperativa. In nessun caso possono essere soci coloro che partecipano	
	a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza	
	a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere	
	il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime ca-	
	tegorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.	
	Con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 2527	
	del c.c., l'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge e nel	

rispetto delle norme del presente Statuto, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

ART. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, cittadinanza, codice fiscale e indirizzo mail;

b) l'effettiva attività lavorativa svolta;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

d) la volontà di rispettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

e) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;

f) l'indicazione dell'apporto che s'intende dare nella Cooperativa, in conformità al presente Statuto ed all'eventuale Regolamento Interno.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;

c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;

d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di accettazione del divieto di intrasferibilità della quota.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.2528 cod. civ..

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui ai successivi artt. 9 e 17. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r., senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il versamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ART. 9

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella cooperativa, secondo le esigenze e necessità della stessa e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'Organo amministrativo può prevedere anche una quota aggiuntiva di ammissione del nuovo socio a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci.

Il versamento della quota sociale sottoscritta, del relativo sovrapprezzo e della tassa di ammissione, è necessario per l'iscrizione sul libro soci e se il neo ammesso non adempie a tale versamento nei termini prescritti, la sua accettazione s'intende come nulla.

E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente. E' quindi obbligo dei soci a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

Ogni socio è responsabile per gli obblighi sociali limitatamente alle quote sottoscritte e versate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione alla Cooperativa da effettuarsi con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta comunicazione.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 cod. civ., il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

A norma dell'art. 2530 del c.c. i soci sovventori hanno il diritto di recedere dalla società con preavviso di novanta giorni e comunque non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società e comunque non prima che sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla de-

cisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo ed il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'art.2532 cod. civ.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dagli artt. 2531 e 2533 cod. civ., può dall'organo amministrativo, con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti dell'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempienza ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento interno e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta ai sensi dell'art.2531 cod. civ. o di qualsiasi altro pagamento per debiti contratti ad altro titolo

verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

g) in qualunque modo arrechi gravi danni materiali alla cooperativa;

h) non può svolgere l'opera conferita per sopravvenuta inidoneità, o di perimento del bene conferito, o di fallimento, interdizione, inabilitazione o condanna interdittiva del socio ai sensi degli artt. 2286 e 2288 del c.c.;

Nei casi indicati nelle lettere e) e f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'Organo Amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato - a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di socio, ove versato e non capitalizzato, e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a.r., a pena di decadenza, nel termine di un anno dal verificarsi della condizione di recesso, esclusione o morte.

Il pagamento di detto rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve esse-

re fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Nei casi previsti dall'art.2535, comma 3, c.c., l'organo amministrativo potrà dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria, o apposita riserva indisponibile con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

ART.13

Le quote non si possono trasferire nè per atto inter vivos, nè mortis causa.

Ai sensi del sesto comma dell'art.2530 c.c. il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

ART. 14

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati ed ai sensi dell'art.2536 c.c. nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 15

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società e i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai con-

tratti collettivi di categoria in quanto applicabili e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 100,00 (euro cento e zero centesimi) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione, dal sovrapprezzo, da fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

f) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Cooperativa;

g) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci all'atto della loro ammissione;

h) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

i) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ART. 17

La quota del capitale sociale sottoscritta in denaro potrà essere versata in più soluzioni e precisamente:

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 18

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute a qualunque titolo, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

ART. 19

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art.2428 c.c., indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere coope-

rativo della società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'art.

2545 e 2513 c.c. le condizioni di prevalenza mutualistica.

ART. 20

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni e agli apporti effettuati dai soci nella società, nonchè alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art.2545-sexies c.c. e sulla base di apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art.2545-sexies comma 2 c.c. come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni, l'assemblea può deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- mediante distribuzione in denaro o in natura;

- mediante aumento proporzionale delle quote possedute, nel rispetto dell'art.2545-quinquies c.c..

ART. 21

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali, al netto di tutte le spese e costi, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

L'eccedenza attiva risultante dal bilancio sarà così ripartita:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria, mai divi-

sibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;

b) una quota, di importo non inferiore alla percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni;

c) un dividendo ai soci operatori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, il limite stabilito dall'art. 2514 del codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992;

e) una quota ad altre riserve indivisibili anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

f) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto c) maggiorata del due per cento, ai sensi art. 4 legge 59/92;

g) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;

Nel rispetto del principio della mutualità prevalente, è fatto divieto ai soci operatori di distribuire le riserve, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:

1) di destinare tutti gli utili alla riserva legale di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);

2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire di-

videndi, destinando tale quota o a riserva legale o a riserve straordinarie.

ORGANI SOCIALI

ART. 22

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;

- l'organo amministrativo;

- il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'Assemblea delibera la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 23

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale qualora particolari esigenze lo richiedano, purché nell'ambito del territorio italiano.

Essa è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata l'ora e la data della seconda convocazione, che potrà avvenire solo dopo ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro Soci.

In mancanza di tali formalità è tuttavia regolarmente costituita l'Assemblea quando

siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e, ove esistano, i Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 24

L'Assemblea:

a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori e ai sindaci, ove nominati;

d) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

e) approva e modifica i regolamenti previsti dal presente statuto, su proposta dell'organo amministrativo;

f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centottanta (180) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ai sensi del secondo comma dell'art.2364 c.c..

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal

Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 25

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato della società e sulla nomina dei liquidatori occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

ART. 26

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con le obbligazioni assunte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della società; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il socio che è una persona giuridica partecipa all'assemblea attraverso la persona designata in sede di ammissione.

Le deleghe devono essere presentate prima dell'inizio della riunione e devono esse-

re menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 27

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dalla stessa assemblea.

Il Presidente assistito da un Segretario da lui scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria nelle assemblee quando il verbale deve essere redatto da un Notaio scelto dall'Organo Amministrativo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare convocazione e validità della riunione nonché la validità delle deleghe ed il diritto di partecipare alle votazioni.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto, deve essere redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salva diversa modalità consentita dalla legge deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea, se necessario, nomina due scrutatori.

L'assemblea può regolamentare e prevedere anche il voto per corrispondenza o mediante consenso espresso per iscritto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 28

La società è amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina, l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I soci sovventori e o volontari possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

L'organo amministrativo resta in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina e possono essere rieletti o revocati in qualunque tempo dall'assemblea. L'organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato, salve le cause di cessazione previste dalla legge o revoca da parte dell'Assemblea.

L'assemblea, anche nel corso del mandato può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vicepresidente.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto

quelli che per legge o statuto sono riservati alla competenza della Assemblea dei soci.

Spetta tra l'altro all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92 e dall'art. 2545 c.c. indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'impresa, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g) assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della Cooperativa ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) l'Organo Amministrativo ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
- m) acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili; richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui attivi e passivi; accettare lasciti e donazioni di qualsiasi natura;
- n) nominare organismi tecnici.

	Con la decisione di nomina degli Amministratori, l'Assemblea stabilisce il numero de-
	gli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai loro pote-
	ri.
	Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comi-
	tato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi com-
	ponenti (amministratori delegati), determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali
	modalità di esercizio della delega ed anche il relativo compenso; può sempre impartire
	direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4, c.c.
	(redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le
	decisioni di aumento del capitale) e dall'art.2544, comma 1, c.c. (poteri in materia di
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti
	mutualistici con i soci).
	Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di
	Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.
	La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di
	Amministrazione, o in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consi-
	glio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento
	in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito o è stato nominato il nuovo
	Amministratore Unico.
	In caso di decadenza, rinuncia o mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico
	bisogna convocare senza indugio l'Assemblea e provvedere alla nomina del nuovo
	organo Amministrativo.
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive

alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la
qualità di socio.

ART. 29

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che
lo ritenga necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla mag-
gioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, se nominato, con delibera-
zione assunta a maggioranza.

La convocazione avviene mediante avviso spedito almeno tre giorni prima dell'adu-
nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, con qualsiasi mezzo idoneo ad
assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso vengono fissati la data, il
luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-
presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione
dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Cooperativa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario la
presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Con-
siglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le delibere del Consiglio di Ammini-
strazione risulta da processi verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di
legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve aste-
nersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, se consentite

dalla legge, la parità importa il rifiuto della proposta.

ART. 30

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione potranno pertanto riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. L'Amministratore Unico e il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno nominare procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o al Consigliere più anziano di età.

Tutto ciò che compete al Presidente del CdA è anche di competenza dell'Amministratore Unico.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 31

Quando sia obbligatorio per legge o venga nominato per scelta dei soci, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I compensi dei sindaci sono determinati dall'assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea, che provvede anche alla nomina del Presidente dello stesso, e dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Ove non sia obbligatorio il Collegio Sindacale, l'Organo amministrativo previo parere dell'Assemblea dei soci, può affidare l'incarico per il controllo contabile ad un revisore iscritto nel Registro dei revisori contabili, determinandone il relativo compenso.

ART. 32

Il Collegio sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sulla osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il collegio sindacale, essendo composto interamente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, esercita altresì la revisione legale dei conti.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, l'organo amministrativo e il Collegio sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella ge-

stione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre e può, in ogni momento procedere ad atti di ispezione e controllo ai sensi dell'art. 2403 bis del c.c.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea dei Soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei Liquidatori;
- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 34

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di scioglimento della Cooperativa i soci sovventori hanno un diritto di precedenza nel rimborso delle quote rispetto agli altri soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Il regolamento interno potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.

ART. 36

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, nonché quelle promosse da o nei confronti degli amministratori, dei liquidatori o dei sindaci, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà preventivamente ed obbligatoriamente essere esperita una procedura di conciliazione e/o saranno devolute alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Catania.

L'Arbitro, così nominato, deciderà in forma irriducibile, emettendo lodo arbitrale inappellabile.

Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci lavoratori.

L'avvio di una procedura di conciliazione e/o l'eventuale proposizione di controversie all'arbitro unico, a norma del presente articolo non ha effetto sospensivo dei provvedimenti o deliberazioni assunte dall'Organo Amministrativo o dall'Assemblea dei soci oggetto della controversia.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con la decisione assembleare della maggioranza assoluta dei soci.

ART. 37

L'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale può essere esercitata dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 38

Alla Cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Qualora dovessero essere superati i limiti previsti dal citato art. 2519 c.c., l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente Statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO:

Antonino Oliva

Salvatore Cristaldi

Sebastiana Patti

Nelisa Margherita Leotta

Luigi Privitera

Mario Rosario Camera

Lucio Cannavò

Giuseppina Natalia Costanzo

Placido Cristadoro

CARLO ZIMBONE NOTAIO

Io sottoscritto dott. Carlo Zimbone, notaio con sede in Acireale, iscritto nel Collegio Notarile del distretto di Catania, dichiaro che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale ai miei rogiti formato su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.
Acireale, lì 16 settembre 2016

firmato:
Carlo Zimbone notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22.2.2007
M.U.I.